Norme che regolano la garanzia rilasciata da Confidi per l’Impresa per l’Impresa controgarantita dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (***infra*** soggetti beneficiari) di cui alla Legge 662/96 costituito presso Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale S.p.A.

* L’operatività del Fondo è disciplinata dalle Disposizioni Operative - Approvate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico emanate di volta in volta dal Ministero, le ultime rese pubbliche nella Circolare del Gestore n. 10/2018 che trovano applicazione dal **15 marzo 2019** (in seguito “Disposizioni operative”), liberamente consultabili sul sito del Fondo <http://www.fondidigaranzia.it/> alla sezione Servizi per Banche e Confidi per l’Impresa per l’Impresa - Modalità operative.
* La Banca concede un finanziamento ad un soggetto che, in base alle sue caratteristiche, è ricompreso tra quelli descritti al paragrafo B – Parte III delle Disposizioni operative;
* Confidi per l’Impresa per l’Impresa per l’impresa rilascia, a fronte del Finanziamento, una garanzia fideiussoria (“Garanzia”), conforme ai requisiti generali stabiliti per gli strumenti di attenuazione del rischio di credito ed ai requisiti generali e specifici stabiliti per le garanzie personali dalla Circolare n. 263 del 27/12/2006 e successive modificazioni emanata dalla Banca D’Italia;
* Il termine Controgaranzia, è da intendersi equipollente al termine riassicurazione, così come definiti dalle tempo per tempo vigenti Disposizioni Operative del Fondo.
* Le caratteristiche, le modalità e l’entità della Garanzia, i termini per l’eventuale escussione della stessa nonché le caratteristiche del Finanziamento garantito dovranno essere conformi a quelli previsti nelle Disposizioni Operative emanate dal Gestore.
* Ai fini dell’ammissione alla Controgaranzia occorre che la Banca presti la propria collaborazione al fine di consentire a Confidi per l’Impresa di fornire al Gestore tutte le informazioni previste dalle Disposizioni Operative riguardanti il finanziamento da concedere.
* Confidi per l’Impresa in quanto abilitato alla certificazione ai sensi delle citate Disposizioni Operative, è obbligato ad accertare che ciascuna impresa finanziata possa essere definita economicamente e finanziariamente “sana”, applicando le modalità di valutazione previste dalla normativa applicabile.
* La delibera di rilascio della garanzia assunta dal Confidi per l’Impresa sarà emanata all’esito positivo dell’accertamento di cui al comma che precede.

**Operatività:**

1. Confidi per l’Impresa presenta al Gestore la domanda di ammissione alla controgaranzia entro sei mesi dalla data della propria delibera di rilascio della garanzia e nei termini previsti dalle Disposizioni Operative, la documentazione integrativa che il Gestore dovesse richiedere.
2. La Banca assumerà la delibera di concessione dopo la presentazione da parte del Confidi per l’Impresa della domanda di ammissione alla controgaranzia.

La Banca potrà assumere una pre-delibera di concessione prima della presentazione da parte del Confidi per l’Impresa della domanda di ammissione alla controgaranzia e dovrà essere condizionata, nella sua esecutività, all’ammissione alla controgaranzia.

1. In caso di inoltro al Gestore della richiesta di ammissione alla controgaranzia prima che la Banca abbia deliberato la concessione del finanziamento, la Banca comunica al Confidi per l’Impresa la propria delibera positiva in tempo utile al fine di consentire al Confidi per l’Impresa di comunicare tale informazione al Gestore entro i tre mesi dalla data della delibera assunta dal Consiglio di gestione Consiglio di Gestione (il Consiglio ), previsti come termine di comunicazione a pena di decadenza della controgaranzia dalle Disposizioni Operative.

La Banca adotterà i propri migliori sforzi per far pervenire detta comunicazione a Confidi per l’Impresa con ragionevole anticipo rispetto a detta scadenza e in ogni caso Confidi per l’Impresa adotterà a sua volta i propri migliori sforzi, anche eventualmente sollecitando la stessa Banca, per eseguire la comunicazione al Gestore con le modalità previste dalle Disposizioni Operative entro il termine stesso.

1. Qualora l’importo del finanziamento concesso dalla Banca sia maggiore di quello indicato nella richiesta di ammissione alla controgaranzia, il Confidi per l’Impresa sottopone al Gestore una richiesta di conferma della controgaranzia medesima secondo quanto previsto dalle Disposizioni Operative, inviandone copia alla Banca.
2. Il Confidi per l’Impresa inoltra alla Banca copia della comunicazione del Gestore di ammissione alla controgaranzia.
3. Qualora il Consiglio di gestione abbia deliberato l’ammissione alla controgaranzia a condizione del verificarsi di uno o più eventi specifici, la Banca comunica al Confidi per l’Impresa lo scioglimento di detta condizione in tempo utile al fine di consentire al Confidi per l’Impresa di comunicare tale informazione al Gestore entro il termine di tre mesi, dalla data del verificarsi del/ degli evento/i, previsto dalle Disposizioni Operative a pena di inefficacia della controgaranzia.
4. La Banca è impegnata a far pervenire detta comunicazione a Confidi per l’Impresa con ragionevole anticipo rispetto a detto temine e in ogni caso il Confidi per l’Impresa a sua volta si impegnerà, anche eventualmente sollecitando la stessa Banca, per eseguire la comunicazione al Gestore con le modalità previste dalle Disposizioni Operative ed entro il termine indicato.
5. Per i finanziamenti di durata superiore a diciotto mesi ovvero pari o inferiore a diciotto mesi che presentano un piano di ammortamento, la Banca eroga almeno il 25 % del finanziamento concesso entro sei mesi decorrenti dalla delibera del Consiglio di gestione di ammissione alla controgaranzia. L’erogazione a saldo avviene entro il termine di diciotto mesi dalla predetta data della delibera di ammissione.
6. Per i finanziamenti di durata superiore a diciotto mesi ovvero pari o inferiore a diciotto mesi che presentano un piano di ammortamento, la Banca comunica al Confidi per l’Impresa ogni erogazione effettuata, parziale o a saldo, in tempo utile al fine di consentire al Confidi per l’Impresa di comunicare tale informazione al Gestore entro i tre mesi dal suo verificarsi previsti dalle Disposizioni Operative a pena di decadenza della controgaranzia. La Banca si impegnerà per far pervenire detta comunicazione al Confidi per l’Impresa con ragionevole anticipo rispetto a detto termine e in ogni caso il Confidi per l’Impresa si impegnerà a sua volta, anche eventualmente sollecitando la stessa Banca, per eseguire la comunicazione al Gestore, con le modalità previste dalle Disposizioni Operative entro il termine indicato. (rif paragrafo F2.5 e F2.6 delle disposizioni)

Ciascuna comunicazione della Banca dovrà indicare:

1. la data di valuta dell’erogazione;
2. l’importo erogato;
3. la data di scadenza dell’ultima rata;
4. il tasso. Per l’erogazione a saldo viene indicato, con riferimento alla data di erogazione, il parametro ed il suo valore a detta data, lo spread ed il tasso finito;
5. la misura delle eventuali commissioni bancarie applicate.

9 bis. Per i finanziamenti di durata inferiore a diciotto mesi che non presentano un piano di ammortamento, la Banca comunica al Confidi per l’Impresa la stipula/ perfezionamento dell’operazione in tempo utile al fine di consentire al Confidi per l’Impresa di comunicare tale informazione al Gestore entro i tre mesi dalla delibera del Consiglio di gestione di concessione della Controgaranzia, previsti dalle Disposizioni Operative a pena di decadenza della controgaranzia La Banca si impegnerà per far pervenire detta comunicazione al Confidi per l’Impresa con ragionevole anticipo rispetto a detto termine e in ogni caso il Confidi per l’Impresa si impegnerà, anche eventualmente sollecitando la stessa Banca, per eseguire la comunicazione al Gestore con le modalità previste dalle Disposizioni Operative entro il termine indicato.

1. Il Confidi per l’Impresa comunica al Gestore la data di scadenza della garanzia rilasciata a favore della Banca, nonché il relativo costo. Il Confidi per l’Impresa provvede a riconoscere al Gestore le commissioni dovute a fronte dell’ammissione alla controgaranzia.
2. La Banca non acquisisce alcuna garanzia reale, assicurativa o bancaria sulla quota di finanziamento controgarantita dal Fondo. Sulla quota di finanziamento residua possono essere acquisite garanzie nel rispetto delle Disposizioni Operative.
3. Il Confidi per l’Impresa e la Banca si impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine ad eventuali eventi ritenuti rilevanti che si dovessero verificare con riguardo all’impresa finanziata e in genere alla specifico finanziamento condiviso correlato.
4. Il Confidi per l’Impresa provvede ad inoltrare al Gestore, inviandone copia alla Banca, apposita richiesta di conferma della Controgaranzia nei seguenti casi:

* in caso di variazione della garanzia prestata dal Confidi per l’Impresa;
* in caso di variazione della percentuale della garanzia del Fondo richiesta;
* in caso di variazione della durata o dell’importo del finanziamento;
* in caso di variazione della finalità dell’investimento se ciò si verifica nei cinque anni successivi alla delibera del Consiglio di gestione di ammissione alla controgaranzia;
* nel caso in cui un nuovo soggetto giuridico succeda nelle obbligazioni assunte dall’originaria impresa finanziata in forza del finanziamento in relazione al quale è stata ammessa la controgaranzia del Fondo;
* in caso di variazione delle garanzie prestate dall’impresa finanziata ovvero da soggetti terzi;
* in caso di cessione della titolarità del credito vantato dalla Banca nei confronti dell’impresa finanziata in relazione al finanziamento garantito da Confidi per l’Impresa e controgarantito dal Fondo;
* in caso di estensione dell’operazione di anticipazione di crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione in presenza dei requisiti previsti dalle Disposizioni Operative;
* e comunque in tutti i casi in cui si verificano eventi che comportino la variazione dei requisiti oggettivi o soggettivi sulla base dei quali è stata emessa la controgaranzia.

La Banca comunica al Confidi per l’Impresa il verificarsi di tali eventi qualora ne venga a conoscenza, e presta la propria collaborazione al fine di consentire al Confidi per l’Impresa di predisporre e presentare al Gestore tutta la documentazione necessaria per l’ottenimento della conferma della Controgaranzia nei casi sopra indicati. Il Confidi per l’Impresa fornisce alla Banca, anche su sua richiesta, tutte le informazioni circa lo svolgimento dell’iter di richiesta di conferma della Controgaranzia nei casi sopra indicati.

1. La Banca non dà corso al perfezionamento di alcun accordo transattivo con l’impresa finanziata se non con il preventivo consenso del Confidi per l’Impresa e del Gestore.

**Evento di Rischio**

1. Per **evento di rischio** si intende:

**a) nel caso di operazioni finanziarie con piano d’ammortamento:**

i. la rata scaduta e non pagata, anche parzialmente, in via continuativa da oltre 90 giorni, salvo che, prima del suddetto termine, l’impresa abbia, nel frattempo, pagato integralmente la rata scaduta;

**b) nel caso di operazioni finanziarie senza piano d’ammortamento:**

i. l’invio all’impresa e agli eventuali garanti, da parte della banca, della revoca o risoluzione dell’operazione prima della scadenza della stessa;

ii. il mancato rientro, alla data di scadenza dell’operazione, dell’affidamento concesso, salvo che, prima del suddetto termine, l’impresa sia rientrata integralmente;

**c) nel caso di operazione di fideiussione**:

l’escussione della fideiussione stessa;

**d) nel caso di operazioni di locazione finanziaria:**

i. il canone scaduto e non pagato, anche parzialmente, in via continuativa da oltre 90 giorni, salvo che, prima del suddetto termine l’impresa abbia, nel frattempo, pagato integralmente il canone scaduto;

ii. il mancato riscatto e/o la mancata riconsegna del bene, da parte dell’impresa dopo il pagamento di tutti i canoni previsti; salvo che, prima del suddetto termine, l’impresa abbia, nel frattempo, riscattato e/o riconsegnato il bene;

iii. la denuncia di furto del bene acquisito;

**e) in ogni caso**:

la proposta transattiva presentata dall’impresa alla banca;

**f) in ogni caso (compresi i precedenti):**

l’ammissione dell’impresa alle procedure concorsuali (data della pubblicazione della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento, data del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo, data di ammissione alle altre procedure concorsuali, data dalla quale il Tribunale ha disposto il sequestro ai sensi del D.Lgs. 159/11, c.d. “Codice Antimafia”).

La Banca **mensilmente** invia al Confidi per l’Impresa la rendicontazione su tutte le posizioni dallo stesso garantite (con e senza controgaranzia), mediante tale rendicontazione il Confidi per l’Impresa può agevolmente intercettare individuare le operazioni con andamento anomale e il conseguente eventuale evento di rischio.  La Banca è tenuta a fornire ogni documentazione e informazione richiesta dal Confidi per l’Impresa al fine della **certificazione dell’evento** **di rischio**. Il Confidi per l’Impresa, entro **i termini previsti dalla D.O. del fondo**si impegna ad inoltrare dette comunicazioni al Gestore.

Nel caso in cui il pagamento della rata, ovvero il rientro dell’affidamento, ovvero il pagamento del canone, ovvero il riscatto e/o la riconsegna del bene avvengano successivamente alla comunicazione della Banca di cui sopra, la Banca comunica **mensilmente** detto adempimento al Confidi per l’Impresa e, per conoscenza, al Gestore. Il Confidi per l’Impresa, **entro il mese successivo**, si impegna ad inoltrare dette comunicazioni al Gestore.

1. Il Confidi per l’Impresa provvede a dare comunicazione al Gestore, nei termini previsti a pena di inefficacia dalle Disposizioni Operative, impegnandosi ad per evitare qualunque pregiudizio alla piena efficacia della controgaranzia anche a tutela degli interessi della Banca.

**Avvio delle procedure di recupero**

1. **La richiesta di escussione della Garanzia e conseguentemente della Controgaranzia** può essere inviata da parte della Banca al Confidi per l’Impresa e al Gestore **a seguito del verificarsi di un evento di rischio** relativo all’operazione finanziaria garantita **e previo avvio delle procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario finale.**

Per “**avvio delle procedure di recupero**” si intende:

a) nel caso di operazioni che non presentano un piano d’ammortamento, l’invio al *soggetto beneficiario finale*, da parte della banca, della richiesta di pagamento dell’importo complessivamente dovuto a fronte della revoca o risoluzione dell’operazione prima della scadenza o del mancato rientro dell’affidamento alla data di scadenza dell’operazione stessa;

b) nel caso di operazioni che presentano un piano d’ammortamento, l’invio al *soggetto beneficiario* finale, da parte della banca, di una intimazione di pagamento avente ad oggetto la richiesta dell’ammontare dell’esposizione debitoria;

c) nel caso di operazioni di fideiussione, l’invio al *soggetto beneficiario* finale, da parte della banca, della richiesta di pagamento dell’importo complessivamente dovuto a fronte dell’escussione della fideiussione stessa;

d) nel caso di operazioni di sottoscrizione di cambiale finanziaria, la "levata di protesto" redatta dall’ufficiale giudiziario (o notaio, segretario comunale, ecc.) avente ad oggetto la richiesta dell’ammontare dell’esposizione debitoria;

e) nel caso di operazioni di locazione finanziaria:

i. l’invio al *soggetto beneficiario* finale, da parte della Banca, di una intimazione di pagamento avente ad oggetto la richiesta dell’ammontare dell’esposizione;

ii. qualora il *soggetto beneficiario finale* non provveda a riscattare e/o a riconsegnare il bene dopo aver pagato tutti i canoni previsti, l’invio al *soggetto beneficiario* finale, da parte del *soggetto finanziatore*, di una intimazione di pagamento avente ad oggetto l’importo corrispondente al valore del riscatto;

iii. qualora il bene sia oggetto di furto, l’invio alla Compagnia Assicurativa, da parte del *la Banca*, della richiesta di rimborso del danno subito, rappresentato dai canoni futuri attualizzati e dai canoni insoluti;

f) nei casi di cui alle precedenti lettere, anche:

i. il deposito del decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell’importo complessivamente dovuto sull’operazione garantita dal *Fondo*;

ii. l’insinuazione al passivo, la precisazione di credito o l’atto equivalente effettuati nell’ambito delle procedure concorsuali, per l’importo complessivamente dovuto sull’operazione garantita dal *Fondo*.

In caso di ammissione del *soggetto beneficiario finale* alle procedure concorsuali, a pena di inefficacia della garanzia, il *la Banca* deve avviare le procedure di recupero entro 4 mesi dalla data di ammissione del *soggetto beneficiario finale* alle procedure concorsuali (data dell’iscrizione nel Registro delle imprese: della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento; del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo; dell’ammissione alle altre procedure concorsuali; del sequestro disposto dal Tribunale ai sensi del decreto legislativo n. 159/11, c.d. “Codice Antimafia).

In ottemperanza alle vigenti Disposizioni Operative del Fondo **la Banca è obbligata ad avviare le procedure di recupero successivamente all’evento di rischio e antecedentemente alla richiesta di escussione della Garanzia e conseguentemente della Controgaranzia.** .

1. Sempre al fine di consentire al Confidi per l’Impresa di istruire correttamente sul Fondo la singola posizione deteriorata e a pena d’inefficacia della garanzia rilasciata dal medesimo, la Banca è obbligata a comunicare al Confidi per l’Impresa **l’avvio delle procedure di recupero entro e non oltre 2 mesi antecedenti ai seguenti termini perentori previsti dalle Disposizioni operative per l’attivazione della controgaranzia:**

**- 9 mesi** dal verificarsi del primo evento di rischio per i finanziamenti senza piano di ammortamento

- **18 mesi** dal verificarsi del primo evento di rischio per i finanziamenti con piano di ammortamento.

**L’esposizione riconosciuta dal Fondo**, nei limiti dell’importo massimo garantito originariamente deliberato dal Consiglio di Gestione del Fondo e dal Confidi per l’Impresa, sarà rappresentato dall’ammontare dell’esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, della Banca nei confronti dell’impresa, calcolato:

* + al **quinto mese** successivo alla data in cui si è verificato l’evento di rischio per le operazioni senza piano d’ammortamento;
	+ all’**undicesimo mese** successivo alla data in cui si è verificato l’evento di rischio per le operazioni con piano d’ammortamento.

In presenza di più eventi di rischio, ai fini del calcolo della predetta esposizione, **si fa riferimento al primo di tali eventi.**

**Escussione della garanzia del Confidi per l’Impresa e attivazione della Controgaranzia del Fondo (rif H)**

1. Il Confidi per l’Impresa si impegna a pagare alla Banca l’importo che sarà indicato dalla Banca come dovutole (definito in base alla percentuale di garanzia rilasciata dal Confidi per l’Impresa e dell’esposizione riconosciuta in base ai al precedente articolo), entro 90 giorni dal ricevimento di richiesta scritta da parte della Banca corredata dalla seguente e inderogabile documentazione:
2. Copia della delibera di concessione del finanziamento e/o copia dell’atto di stipula o perfezionamento;
3. Copia del contratto di finanziamento o locazione finanziaria, se l’operazione è dotata di piano di ammortamento;
4. Copia dell’atto di erogazione per finanziamenti o verbale di consegna per le operazioni di locazione finanziaria se l’operazione è dotata di piano di ammortamento;
5. Copia del piano di ammortamento del finanziamento, se presente;
6. Copia della documentazione comprovante l’avvio delle procedure di recupero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, diffida di pagamento con relativa raccomandata A/R o PEC, decreto ingiuntivo con timbro di deposito presso il tribunale, istanza di ammissione al passivo con PEC al Curatore ovvero timbro di deposito presso il tribunale) nonché, nei soli casi di Controgaranzia sussidiaria, atti dai quali risulti la conclusione delle azioni di recupero ovvero l’irrecuperabilità del credito;
7. Atto di richiesta di escussione della Banca al Confidi per l’Impresa nel quale sia specificata: i) la data di avvio delle procedure di recupero come definita all’art. 3 che precede, con indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate; ii) la somma dovuta da Confidi per l’Impresa a favore della Banca in relazione alla garanzia prestata così come definita nell’art 3 che precede;
8. Copia della diffida/intimazione di pagamento (lettera di messa in mora) indirizzata dalla Banca all’impresa finanziata e agli eventuali terzi garanti sui modelli tempo per tempo vigenti ai sensi della normativa del Fondo.
9. Se in possesso della Banca, copia della documentazione comprovante la realizzazione degli investimenti in ragione dei quali il finanziamento controgarantito è stato concesso;
10. Copia della certificazione dei crediti prevista dalla legge per le operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.;
11. Copia della documentazione comprovante il perfezionamento dell’accordo in caso di accordi transattivi e connessa documentazione correlata prevista dalla normativa del Fondo;
12. in caso di operazioni di fideiussione, copia della documentazione comprovante l’escussione della fideiussione e l’esecuzione del pagamento da parte della Banca;
13. in caso di locazione finanziaria, nei casi in cui il bene sia stato oggetto di furto, copia della denuncia del furto alle autorità competenti e se la Banca ha beneficiato di un rimborso assicurativo parziale o non ha beneficiato di alcun rimborso assicurativo, una relazione dettagliata sulle motivazioni del parziale o del mancato rimborso e copia della comunicazione ricevuta dalla Compagnia Assicurativa;
14. per le **domande di ammissione al Fondo presentate a partire dal 10 marzo 2014**,

documentazione comprovante, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla Controgaranzia, la verifica:

* + presso pubblici registri o presso sistemi di informazioni creditizie, di eventi pregiudizievoli, quali protesti e pignoramenti a carico dell’impresa e, limitatamente alle società di persone, anche a carico dei soci amministratori;
	+ sulla base delle evidenze della Centrale dei Rischi, limitatamente ai rapporti dell’impresa con la Banca, di crediti scaduti da più di 180 giorni e/o dell’eventuale classificazione dell’impresa tra la clientela ad incaglio o in sofferenza
1. per le Operazioni Nuova Sabatini ammesse ai sensi del paragrafo M, Parte VI, documentazione comprovante che l’impresa:
* non presentava, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia, esposizioni classificate come sofferenze ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modifiche e integrazioni;
* non presentava, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia, esposizioni nei confronti della Banca classificate come inadempienze probabili ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modifiche e integrazioni;
* non presentava, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia, esposizioni nei confronti della Banca classificate come scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modifiche e integrazioni
1. In ottemperanza alle vigenti Disposizioni Operative del Fondo, al fine di consentire al Confidi per l’Impresa di correttamente istruire l’attivazione della controgaranzia sul Fondo della singola posizione deteriorata e a pena d’inefficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per l’Impresa, **la Banca si obbliga a trasmettere al Confidi per l’Impresa tutti i documenti sopra elencati entro 2 mesi antecedenti ai seguenti termini perentori previsti dalle Disposizioni operative per l’attivazione della controgaranzia**:

- **9 mesi** dal verificarsi del primo evento di rischio per i finanziamenti senza piano di ammortamento

- **18 mesi** dal verificarsi del primo evento di rischio per i finanziamenti con piano di ammortamento.

1. Successivamente al ricevimento del pagamento richiesto, la Banca provvede a rilasciare al Confidi per l’Impresa un’attestazione di ricezione, contenente la specifica dell’ammontare, della data di richiesta del pagamento e della data di ricevimento dello stesso.
2. Nel caso in cui il Confidi per l’Impresa, avvalendosi della facoltà prevista dalle Disposizioni Operative, intenda attivare la controgaranzia del Fondo prima del pagamento, provvederà a darne informazione alla Banca inoltrandole copia della prevista “dichiarazione di impegno a pagare”, nonché copia del modulo di richiesta di attivazione della controgaranzia di cui all’all. 9 delle Disposizioni Operative, da presentare al Gestore entro tre mesi dalla data della predetta dichiarazione di impegno a pagare.
3. Confidi per l’Impresa si impegna ad usare la diligenza necessaria al mantenimento della piena efficacia della controgaranzia anche a tutela degli interessi della Banca.

**Azioni di recupero del Confidi per l’Impresa**

Successivamente al pagamento da parte del Confidi per l’Impresa degli importi dovuti in forza della propria Garanzia ed in ragione dei diritti di surroga spettanti, il Confidi per l’Impresa provvederà in proprio al compimento delle azioni di recupero del credito nei confronti dell’impresa e degli eventuali terzi garanti.

**Procedimento di inefficacia**

Il Confidi per l’Impresa provvede a dare immediata notizia alla Banca del procedimento di inefficacia della Controgaranzia eventualmente avviato dal Gestore ai sensi delle Disposizioni Operative.

Il Confidi per l’Impresa e la Banca determinano congiuntamente la linea difensiva da adottare e le azioni da intraprendere a tutela dei reciproci interessi. Previo accordo con la Banca, il Confidi per l’Impresa potrà rinunciare alle azioni difensive previste dalla specifica normativa di settore tempo per tempo vigente.

**Inefficacia della Controgaranzia**

1. Nel caso in cui la controgaranzia del Fondo sia stata dichiarata inefficace in via definitiva dal Gestore con la motivazione del mancato rispetto delle Disposizioni Operative di volta in volta emanate, ogni pretesa avanzata dalla Banca nei confronti del Confidi per l’Impresa ai sensi della garanzia da quest’ultimo rilasciata a suo favore, si intenderà priva di efficacia qualora la dichiarazione di inefficacia sia esclusivamente riconducibile alla violazione da parte della Banca di uno degli specifici obblighi a proprio carico previsti dal presente documento e derivanti dalle tempo per tempo vigenti Disposizioni Operative del Fondo.
2. Oltre ai casi previsti dal comma che precede, la garanzia rilasciata dal Confidi per l’Impresa a favore della Banca a fronte del finanziamento controgarantito dal Fondo sarà ritenuta inefficace e quindi ogni pretesa avanzata dalla Banca nei confronti del Confidi per l’Impresa ai sensi della garanzia da quest’ultimo rilasciata a suo favore si intenderà priva di efficacia, altresì nel caso in cui la controgaranzia sia dichiarata dal Gestore definitivamente inefficace in quanto
3. è stato accertato che una o più informazioni / documentazione fornita dalla Banca al Confidi per l’Impresa al fine della presentazione della richiesta di ammissione alla controgaranzia si è successivamente rivelata mendace ovvero inesatta ovvero reticente, essendo stata considerata qualitativamente e quantitativamente rilevante ai fini dell’ammissibilità, e la Banca avrebbe potuto rilevare tale circostanza con la dovuta diligenza professionale, sempreché risulti che la circostanza medesima non sarebbe stata rilevabile anche dal Confidi per l’Impresa con la dovuta diligenza professionale;
4. la Banca non ha usato la prevista diligenza professionale nella gestione delle azioni di recupero nei confronti dell’impresa finanziata e non ha richiesta l’attivazione al Confidi per l’Impresa della controgaranzia nei termini prescritti dal presente articolato;
5. non è stata richiesta al Gestore la conferma della controgaranzia essendosi verificati eventi che hanno modificato i requisiti oggettivi o soggettivi sulla base dei quali è stata emessa la controgaranzia medesima, e tali eventi erano unicamente a conoscenza della Banca, e la Banca non ne ha comunicato il verificarsi a Confidi per l’Impresa al fine degli adempimenti di cui all’art. 1.12;
6. La garanzia del Confidi per l’Impresa manterrà invece la propria efficacia nei confronti della Banca qualora la Controgaranzia sia stata dichiarata definitivamente inefficace per ragioni diverse da quelle elencate nei comma 1 e 2 che precedono, con ciò rinunciando ad ogni e qualsiasi eccezione nei confronti della Banca.

**Dichiarazioni del Confidi per l’Impresa**

Il Confidi per l’Impresa dichiara, in quanto abilitato alla certificazione ai sensi delle citate Disposizioni Operative, di obbligarsi ad accertare che ciascuna impresa di volta in volta finanziata possa essere definita economicamente e finanziariamente “sana”, applicando le modalità di valutazione previste dalla normativa applicabile, e sollevando l Banca dalla necessità di ogni ulteriore verifica al riguardo.

La delibera di rilascio della garanzia assunta dal Confidi per l’Impresa sarà emanata all’esito positivo dell’accertamento di cui al comma che precede.